

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
arte@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
argea@pec.agenziaagea.it
- All' Organismo Pagatore **della Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com

- Al **CAA degli Agricoltori**
caadegliagricoltori@legalmail.it
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
-Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea
pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
- Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it
- Alla **SIN S.p.A.**
protocollo.sin@pec.it
- Alla **RTI Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com
- Al **RTI Agriconsulting SPA**
agea-l3@pec.leonardo.com
- All' **AGEA - Direzione Digital Transformation**
digital.transformation@agea.gov.it
- All' **EY Advisory S.p.A**
eyadvisory@legalmail.it

OGGETTO: Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico.

1. Premessa

La presente circolare disciplina la domanda unificata per gli interventi SIGC a superficie e le principali novità in materia di gestione del fascicolo aziendale, nuovo SIPA e procedure di controllo che saranno introdotti a partire dalla campagna 2024. La presente circolare, inoltre, integra e modifica opportunamente, alla luce delle novità introdotte a partire dalla campagna 2024, le circolari Agea:

- prot. n. 26882 del 12 aprile 2023 in materia di presentazione della domanda unica;
- prot. n. 2664 del 12 gennaio 2024 in materia di eco-schema 1;

- prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023 e prot. n. 95978 del 20 dicembre 2023 in materia di sostegno accoppiato (nello specifico interventi colza e girasole e pomodoro da trasformazione);
- prot. n. 26880 del 12 aprile 2023 in materia di trasferimento titoli;
- prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 e prot. n. 81268 del 2 novembre 2023 in materia di fascicolo aziendale.
- prot. n. 68494 del 19 settembre 2023 e prot. n. 76387 del 15 ottobre 2023 in materia AMS.

Salvo quanto specificamente previsto dalla presente circolare, continuano a trovare applicazione le suddette circolari.

La presente circolare è adottata in applicazione di quanto previsto dall'art. 37 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 che stabilisce che *“L'organismo di coordinamento determina con propri provvedimenti, sentiti gli Organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto, comprese le tempistiche per le istruttorie, anche per quanto riguarda il sistema integrato di cui al Capo II del regolamento (UE) 2022/1172”* e del DM del 4 agosto 2023 n. 410739. Le procedure e le tempistiche disciplinate dalla presente circolare sono adottate in considerazione degli adempimenti, obblighi e tempistiche previste dalla regolamentazione UE per il pagamento dei contributi e la rendicontazione dei Fondi.

In materia di fascicolo aziendale e sue componenti sono di seguito stabilite regole minime e comuni al fine di garantire il processo di armonizzazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo riferito agli interventi legati alla superficie e agli animali.

2. Fascicolo aziendale

La sezione IV *“La consistenza territoriale del fascicolo aziendale”* di cui alla circolare Agea prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 e successive modificazioni e integrazioni è integralmente sostituita dalla presente, a decorrere dalla campagna 2024.

Sezione IV

La consistenza territoriale del fascicolo aziendale

3. SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole), Carta Nazionale dei Suoli e nuova parcella di riferimento

L'articolo 68, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che *“Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente*

aggiornato dagli Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5 000”. Sulla base di quanto già definito dall’art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) è un registro unico per l’intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme unionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l’uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti FEAGA e FEASR.

A partire dall’anno 2024 entra in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall’articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 non più legata al sistema del catasto digitale, anche quale azione correttiva intrapresa a fronte delle plurime contestazioni formulate dai Servizi della Commissione nell’ambito di diverse procedure aperte in relazione alle campagne dal 2015 al 2022 che sono sfociate in rilevanti proposte di correzioni finanziarie.

Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l’implementazione di tecniche automatiche e di Intelligenza Artificiale, nonché con l’utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB-NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini *Sentinel 2* - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari. Il nuovo SIPA detiene **la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico** determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi aggiornamenti il cui “strato fisico” permette di ottenere un *layer* completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un’occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.).
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un’unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all’art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione

di riferimento, rilevata con modalità oggettive e anche utilizzata per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli.

La nuova parcella di riferimento messa a disposizione nel 2024 prende già in considerazione l'interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili 2021-2023 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili.

Il sistema di riferimento geografico utilizzato per la realizzazione del nuovo SIPA e delle ortofoto è **il WGS84 proiettato su cartografia UTM sui fusi 32 e 33**. Ciò per garantire una coerenza con il sistema di riferimento utilizzato dai sistemi satellitari in uso, *Sentinel-Copernicus* in primis, su cui si basa il sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS). Per la sola campagna 2024, per gli Organismi Pagatori che ne facciano richiesta ad Agea Coordinamento, potrà essere resa disponibile la fornitura della parcella di riferimento nel sistema *Gauss-Boaga*.

Al fine di superare i problemi tecnici e il rischio di correzione finanziarie da parte dell'Unione Europea derivanti dalle debolezze riscontrate nel precedente SIPA, i poligoni caratterizzati da un numero di vertici superiori a 500.000 sono stati divisi creando più parcelle contigue individuate dallo stesso codice di macro-uso. Nell'**Allegato 1** alla presente circolare sono riportati i possibili macro-usi descrittivi della nuova parcella di riferimento.

Agea Coordinamento rende disponibile in un'area riservata del SIAN, uno o più *shape file* contenenti le parcelle di riferimento della Regione/Territorio di interesse di ciascun Organismo pagatore come primo impianto. Agea Digital Transformation rende disponibili a ciascun Organismo Pagatore appositi servizi finalizzati sia alla consultazione, sia all'aggiornamento della parcella di riferimento in modalità *real time* nell'ambito del SIAN. In quest'ultimo contesto, i suddetti servizi consentono anche la consultazione delle parcelle di riferimento per gli appezzamenti definiti nei piani di coltivazione grafici dei territori fuori Regione.

Nel quadro delle norme unionali del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall'art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) n.2022/1172.

Il SIPA, così rappresentato, permetterà, tra l'altro, ad Agea Coordinamento di meglio determinare la valutazione annuale della qualità (*Quality Assessment* SIPA, AMS, domanda geo-spaziale) ai sensi dell'articolo 10 del DM 4 agosto 2023 n. 410739.

3.1 Aggiornamento e utilizzo del SIPA

Agea Coordinamento provvede all'aggiornamento delle informazioni di tutte le parcelle di riferimento presenti nel SIPA che viene aggiornato tramite acquisizione di immagini di altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore, i cui esiti e relativi poligoni devono essere trasmessi tempestivamente ad Agea Coordinamento.

Infine, la parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

L'aggiornamento del SIPA basato sulle immagini dell'anno acquisite da Agea coordinamento è reso disponibile agli Organismi Pagatori interessati entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di acquisizione delle immagini.

Il nuovo SIPA è utilizzato a partire dalla campagna 2024 da tutti gli Organismi pagatori sul quale devono intersecare il Piano di Coltivazione Grafico e la domanda geospaziale. Solo per l'anno 2024, al fine dell'adeguamento dei sistemi informativi degli Organismi Pagatori che hanno già aperto la compilazione del fascicolo aziendale, il SIPA può essere utilizzato, in alternativa, per le domande iniziali o di modifica e, comunque, per l'esecuzione dei pagamenti a favore dei beneficiari.

Per tutte le domande SIGC presentate nell'anno 2024 per gli aiuti diretti e per gli interventi/misure dello sviluppo rurale, le eventuali differenze di superficie derivanti dall'applicazione del nuovo SIPA determinano esclusivamente la riduzione delle superfici ammissibili al pagamento, senza l'applicazione di sanzioni o esclusioni. In altri termini, qualora la superficie accertata dal nuovo SIPA sia inferiore a quella già oggetto di impegni riferiti al precedente SIPA, a partire dal 2024 il pagamento viene eseguito sulla base della superficie inferiore accertata dal nuovo SIPA senza che l'agricoltore subisca l'applicazione di sanzioni/esclusioni.

Il nuovo SIPA non viene utilizzato per la gestione dei procedimenti amministrativi precedenti all'anno di domanda geospaziale 2024 e non produce impatti con efficacia retroattiva in relazione ai Registri grafici e agli impegni pluriennali dello sviluppo rurale basati sulla superficie.

Infine, sarà applicata una tolleranza tecnica nel caso di comparazione di superfici tra appezzamenti definiti nei diversi strati informativi contenuti nel SIPA rispetto alla parcella di riferimento/agricola

calcolata sulla base di idonee metodologie unionali già previste dall'articolo 38 del Reg. (UE) n. 809/2014.

4. Sistema di monitoraggio delle superfici - AMS

Il sistema di monitoraggio continuo delle superfici (di seguito AMS) ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2116, già operativo a partire dall'annualità 2023, costituisce uno degli elementi che compongono il Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'art. 66 del suddetto regolamento. Trova applicazione quanto previsto dalle circolari Agea prot. n. 68494 del 19 settembre 2023 e prot. n. 76387 del 15 ottobre 2023, salvo quanto di seguito indicato.

A partire dalla campagna 2024, l'AMS utilizza immagini *Sentinel-Copernicus*, rielaborate ad alta risoluzione con pixel uguale o inferiore a 2,5 mt. e/o altre nuove tecnologie di cui all'art. 2, lett. f), del DM 4 agosto 2023 n. 410739 (*machine learning e intelligenza artificiale*) o di valore equivalente quali le foto geotaggate.

L'AMS opera sui poligoni della domanda geospaziale forniti dagli Organismi pagatori, completi dei loro attributi dichiarativi, per verificare il rispetto dell'impegno in termini di attività agricola svolta dei criteri di ammissibilità e impegni classificati come monitorabili.

Ai sensi dell'art. 9 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, a partire dall'anno di domanda 2024 il sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS) si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici nell'ambito del SIGC ed è utilizzato per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sulle superfici oggetto di questi interventi.

Nell'**allegato 2** alla presente circolare si riporta l'elenco degli interventi per i quali è possibile eseguire almeno una verifica AMS, comprese talune norme di condizionalità. Con successiva circolare, sarà resa disponibile la tabella completa con il dettaglio di singoli criteri di ammissibilità o impegni monitorabili tramite AMS o non monitorabili (ELCO) per ciascun intervento, anche al fine di recepire specifiche "personalizzazioni territoriali".

Per tutti gli impegni non monitorabili (ELCO) si applica la metodologia dei controlli in loco, eseguiti dagli Organismi Pagatori, di cui al successivo paragrafo.

5. Controlli in loco

Per tutti gli interventi e gli impegni non monitorabili tramite procedura AMS, gli Organismi pagatori provvedono all'esecuzione dei controlli in loco in conformità al DM 4 agosto 2023 n. 410739.

La procedura dei controlli in loco prevede la selezione dei comprensori o delle zone soggette a controllo, tenendo in considerazione l'esperienza maturata nel corso del 2023 e, soprattutto, avendo a disposizione le informazioni delle relative domande geospaziali, in particolare per quegli interventi di natura pluriennale. La disponibilità di tali dati rende meno aleatoria la selezione delle zone soggette a controllo e consente pertanto di identificare appositi criteri di rischio su singoli interventi o tipologie di aziende. Gli esiti dei controlli in loco, a livello di singola parcella agricola, dovranno essere restituiti da parte degli Organismi pagatori ad Agea coordinamento non appena disponibili e comunque non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto/pagamento ai fini del completamento delle attività del *Quality Assessment* di cui all'articolo 10 del DM n. 410739 del 4 agosto 2023, la cui relazione deve essere trasmessa ai Servizi della Commissione entro il 15 febbraio di ciascun anno.

6. Quaderno di campagna dell'agricoltore – di seguito QDCA

L'art. 4 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 stabilisce che le informazioni detenute dalle aziende relative al registro dei trattamenti e delle fertilizzazioni nell'ambito del QDCA di cui all'art. 10 del DM 12 gennaio 2015 costituiscono elemento obbligatorio del fascicolo aziendale.

A partire dal 2024, il QDCA riporta l'elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, utilizzato dalle aziende agricole per assolvere agli obblighi di registrazione previsti dalle vigenti normative e integrato nel fascicolo aziendale.

Il QDCA può essere utilizzato come strumento di controllo di plausibilità da parte degli Organismi Pagatori e delle Regioni e Province Autonome ai fini della verifica del rispetto di taluni impegni assunti dall'agricoltore (a titolo esemplificativo, impegni di condizionalità e di eco-schemi).

In ambito SIAN è stato predisposto uno specifico applicativo di gestione del QDCA, completamente integrato con il nuovo fascicolo aziendale 2024 e che potrà essere utilizzato dagli Organismi Pagatori secondo le procedure qui di seguito indicate. Il suddetto QDCA sviluppato nel SIAN può essere reso disponibile agli Organismi Pagatori che ne facciano richiesta ad Agea Coordinamento concordando le modalità operative con Agea Digital Transformation, fermo restando gli strumenti operativi similari già in uso o da sviluppare e gestiti direttamente dalle Regioni e delle Province autonome per quanto di competenza.

6.1 Costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale e del Piano Colturale Grafico

Al fine di garantire il corretto funzionamento del QDCA e degli strumenti operativi similari sviluppati in ambito regionale/provinciale è necessario che l'agricoltore, costituisca o aggiorni il fascicolo aziendale secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del DM 12 gennaio 2015 n. 162. L'agricoltore deve, altresì, predisporre o aggiornare il Piano colturale grafico che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, lettera r), del citato DM 12 gennaio 2015 n. 162, costituisce il “*documento univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 e all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore*”.

Completate le procedure di costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale e del Piano colturale grafico, l'agricoltore procede al caricamento dei dati per ciascun appezzamento, prendendo a riferimento l'ultima versione del Piano colturale grafico. In particolare, la compilazione del QDCA può avvenire attraverso due distinte modalità:

a) Gestione del Quaderno di campagna dell'agricoltore tramite applicazione web resa disponibile sul portale SIAN

L'agricoltore o il CAA che ha ricevuto mandato per la gestione del fascicolo aziendale accede al portale SIAN e seleziona l'ultimo Piano Colturale Grafico aggiornato per visualizzarne i dati. Successivamente, si provvede all'inserimento delle informazioni richieste.

b) Gestione del Quaderno di campagna dell'agricoltore tramite interscambio dati

Al fine di consentire la trasmissione dei dati del QDCA al SIAN, sono messi a disposizione degli Organismi pagatori e dei CAA di Coordinamento appositi servizi di interoperabilità da parte di Agea Digital Transformation.

6.2 Contenuto minimo informativo del QDCA del SIAN

Per le finalità suesposte, il QDCA del SIAN raccoglie un insieme di informazioni basilari sufficienti a documentare i trattamenti eseguiti dall'agricoltore su ciascun appezzamento grafico secondo il tracciato definito all'**allegato 3** alla presente circolare.

In particolare, i dati in questione si riferiscono alle seguenti dieci sezioni:

1. *eventi colturali su parcelle di riferimento*: sezione dedicata alla specifica delle fasi colturali e fenologiche (e.g. identificativo coltivazioni per appezzamento, fasi colturali, fasi fenologiche);
2. *trattamenti su colture*: informazioni relative ai trattamenti fitosanitari effettuati sulle colture (data e ora di inizio del trattamento fitosanitario, quantità complessiva del prodotto fitosanitario utilizzato per ettaro, avversità per la quale si è reso necessario il trattamento);
3. *trattamenti su prodotti agricoli*: informazioni sui trattamenti fitosanitari effettuati sui prodotti agricoli (e.g. quantità complessiva del prodotto fitosanitario utilizzato per metro cubo/metro quadro, modalità di applicazione);
4. *trattamenti su sementi (concia)*: informazioni relative ai trattamenti fitosanitari effettuati sulle sementi (e.g. numero di registrazione del formulato, quantitativo trattato in chilogrammi, tonnellate o numero di sementi);
5. *fertilizzazione zootecnica o da matrici organiche*: dati riguardanti i fertilizzanti utilizzati e le modalità di utilizzo degli stessi (e.g. classificazione fertilizzante derivante da normativa, superficie interessata dalla distribuzione);
6. *fertilizzazione chimica*: dati riguardanti i fertilizzanti utilizzati e le modalità di utilizzo degli stessi (e.g. tipo di fertilizzante, quantità di fertilizzante apportato, data di distribuzione);
7. *registro irrigazioni*: informazioni sulla gestione dell'irrigazione degli appezzamenti (e.g. superficie interessata dalla distribuzione, fertirrigazione);
8. *sito di stoccaggio*: censimento dei materiali contenuti nei siti di stoccaggio (e.g. fitofarmaci presenti in stock, fertilizzanti presenti in stock);
9. *macchine per distribuzione di agrofarmaci*: sezione dedicata all'inserimento dei dati relativi ai macchinari utilizzati per effettuare i trattamenti;
10. *operatori*: informazioni riguardanti gli operatori che effettuano i trattamenti.

I dati devono essere trasmessi al massimo entro 30 giorni solari successivi alla scadenza annuale del termine di presentazione previsto per le domande tardive.

7. Attività di pascolamento e altre pratiche di mantenimento della superficie di cui al paragrafo 16.1 della circolare prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 come modificato e integrato dalla circolare Agea prot. n. 81268 del 2 novembre 2023 – ulteriori precisazioni

In materia di pascolamento delle superfici, a seguito dell’emanazione del DM 27.09.2023 n. 525680 che ha introdotto il carico massimo di densità del bestiame al pascolo e della conseguente circolare attuativa emanata da Agea, è intervenuta la nota di chiarimento del MASAF del 19 dicembre 2023 n. 695975 con la quale viene precisato, tra l’altro, che *“un carico eccedente il limite massimo non incide sulle condizioni di ammissibilità della superficie ai pagamenti diretti, ma ha conseguenze sul rispetto dei requisiti di condizionalità”*.

Alla luce della suddetta precisazione, il periodo *“Pertanto, in caso di mancato rispetto delle predette soglie (sia carico minimo che carico massimo), la superficie non è ammissibile al pagamento del sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS)”* inserito al paragrafo 16.1 della circolare Agea prot. n. 81268 del 2 novembre 2023 è **soppresso**. L’inammissibilità della superficie a pagamento del sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS) è determinata esclusivamente dal mancato rispetto del carico minimo.

8. Contratto di compartecipazione – modificazioni e integrazioni alla circolare Agea prot. 67143 del 12 settembre 2023

Al fine di armonizzare le procedure, anche di natura tecnico-informatica, relative ai contratti di compartecipazione, la disciplina prevista dal paragrafo 10.1 dell’Allegato 5 alla circolare Agea prot. 67143 del 12 settembre 2023 è così modificata e integrata.

Il contratto di compartecipazione agraria è un contratto atipico in cui due soggetti si associano per la coltivazione di una coltura stagionale. Le parti del contratto di compartecipazione agraria sono due: **il concedente**, che è colui che possiede il fondo in forza di un diritto reale o personale di godimento, ed **il partecipante**, che è colui che provvede all’apporto manuale per la coltivazione del terreno. Al riguardo, la L. 203/1982 vieta la stipula di nuovi contratti di compartecipazione e altre tipologie di negozi agrari. L’art. 56 della L. 203/1982 stabilisce però delle eccezioni al divieto laddove recita: *“le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali né alle concessioni per coltivazioni intercalari né alle vendite di erbe*

di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria”.

Le tre ipotesi previste dalla suddetta normativa si riferiscono a singole colture caratterizzate dalla stagionalità, cioè da un breve ciclo vegetale che sono spesso coltivate nell’intervallo fra due colture principali per ottenere un miglioramento della fertilità del terreno. Inoltre, dal tenore letterale del citato articolo 56, si evince che il contratto di compartecipazione può essere utilizzato solo se avente ad oggetto la coltivazione di singole colture stagionali.

Conseguentemente, tra i contratti di compartecipazione ancora ammessi NON possono ricomprendersi quelli finalizzati all’attività di pascolamento.

In aggiunta, il contratto di compartecipazione postula che una parte sia titolare della proprietà o di un altro diritto reale di godimento sul fondo e che l'altra parte riceva dalla prima la concessione della coltivazione del fondo medesimo, con diritto ad una quota dei prodotti. Conseguentemente, solo al termine della relativa coltivazione stagionale, i soggetti ripartiscono i frutti, in base alla percentuale di compartecipazione prevista dal contratto e non si potrà propriamente parlare di compartecipazione nei casi in cui ricorra la predeterminazione del corrispettivo del godimento di un terreno affidato al coltivatore, ipotesi questa da ricondursi più che altro alla figura del contratto d’affitto del fondo rustico, la cui stipula è vietata al concessionario di terreni demaniali.

8.1 Istruzioni tecniche

Per sua natura il contratto in esame rappresenta una forma di esercizio congiunto dell’attività agraria e prevede che due soggetti si accordino per utilizzare i propri fattori produttivi per svolgere una coltivazione a **carattere stagionale**. Pertanto, non è possibile utilizzare tale contratto per cedere superfici ad altri soggetti ai fini del percepimento di contributi agricoli concessi in ambito FEAGA e FEASR.

A tal fine, la gestione del contratto in questione nel fascicolo aziendale avviene sulla base di quanto sotto riportato:

1. la superficie oggetto del contratto rimane in conduzione ad entrambi i soggetti esclusivamente per il periodo di durata del contratto;
2. per il periodo di durata del contratto la circostanza che la superficie sia inserita nel fascicolo aziendale di entrambi le parti non comporta supero di conduzione, non impedendo al concedente di percepire i contributi in ambito FEAGA e FEASR;

3. all'atto dell'inserimento di un trasferimento di conduzione con documento "compartecipazione", il concedente riceve una notifica informativa, in cui viene riportato il codice fiscale del partecipante e il riferimento alla superficie in compartecipazione. Nessun assenso deve essere dato dal cedente;
4. il partecipante non può utilizzare le superfici oggetto del contratto di compartecipazione per richiedere contributi agricoli erogati in ambito FEAGA e FEASR, può tuttavia utilizzarle per altri tipi di aiuti, a titolo esemplificativo può richiedere l'Assegnazione Carburante Agricolo Agevolato (UMA).

Gli Organismi pagatori assicurano comunque l'esecuzione dei controlli necessari ad evitare doppi finanziamenti.

Sulla base di quanto sopra rappresentato si rende necessario modificare il paragrafo 3 della circolare Agea prot. 26880 del 12/04/2023 relativamente al solo punto "*Contratto di compartecipazione stagionale (codice 2.6)*". Tale fattispecie di trasferimento titoli viene abrogata a decorrere dalla campagna 2024 in quanto il contratto in questione non configura una cessione di superficie da un soggetto ad un altro ma unicamente una gestione comune della superficie da parte di entrambe le parti del contratto.

Gli Organismi pagatori sono tenuti ad adeguare i propri sistemi alle presenti disposizioni.

9. Digitalizzazione e inserimento di documenti nel fascicolo aziendale

Al fine di prevenire le frodi e garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, tutti i documenti relativi ai nuovi titoli di conduzione delle superfici che decorrono dalla campagna 2024 devono essere digitalizzati nell'ambito del fascicolo aziendale e resi disponibili nei rispettivi sistemi informativi degli Organismi Pagatori. È comunque fatta salva la possibilità di utilizzare banche dati pubbliche per l'accertamento dei titoli di conduzioni, avendo cura di tracciare e storicizzare le verifiche effettuate tramite una apposita pista di controllo da rendere eventualmente disponibile alle competenti Autorità. Parimenti, devono essere inserite nel fascicolo aziendale le foto geotaggate prodotte dall'agricoltore, come nel caso delle superfici ricadenti nel nuovo *layer* "PLT potenziali" che si intendono chiedere in domanda di aiuto/pagamento (circolare Agea prot. n. 97806 del 30 dicembre 2023).

10. Domanda unificata - Interventi in ambito pagamenti diretti

L'art. 3, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2022/1173 stabilisce che gli Stati membri possono prevedere una singola domanda di aiuto che includa i vari interventi di cui all'art. 65, paragrafi 2 e 3, del Reg. (UE) 2021/2116, i diritti all'aiuto e la condizionalità. In applicazione di tale disposizione, l'art. 7 del DM 4 agosto 2023 n. 410739 prevede che gli Organismi pagatori possono stabilire, a norma del citato art. 3 del Reg. (UE) 2022/1173, che le domande per i seguenti interventi siano integrate in un'unica domanda di aiuto (domanda unificata), cui si applicano gli specifici requisiti stabiliti nell'ambito di tali interventi:

- a) interventi sotto forma di pagamenti diretti, di cui al titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115;
- b) interventi di sviluppo rurale, di cui al titolo III, capo IV, articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115.

La domanda unificata può applicarsi anche alle misure dello sviluppo rurale della vecchia programmazione 2014-2022 e agli interventi basati sulle superfici nel settore vitivinicolo secondo quanto disposto al titolo III, capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2021/2115.

La domanda unificata costituisce uno strumento di semplificazione dell'*iter* procedurale a carico degli agricoltori e di riduzione degli oneri a carico degli Organismi pagatori in materia di controlli e pagamenti.

Per la medesima finalità, a partire dal 2024, gli Organismi pagatori possono introdurre per gli interventi basati sulla superficie, il sistema di domanda automatica definita all'art. 2, lettera g), del DM 4 agosto 2023 n. 410739, previa informativa ad Agea Coordinamento come previsto dall'articolo 7 comma 3 del citato decreto.

Con particolare riferimento agli interventi degli aiuti diretti, si raccomanda agli Organismi pagatori di tenere in considerazione gli elementi minimi già previsti dalla circolare Agea prot. n. 26882 del 12 aprile 2023, quelli indicati ai successivi paragrafi, nonché la disciplina prevista dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e successive modificazioni e integrazioni.

10.1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale – eco-schema 1 – modificazioni e integrazioni alla circolare Agea prot. n. 2664 del 12 gennaio 2024

Si rammenta che a partire dalla campagna 2024, la registrazione/iscrizione a *Classyfarm* deve essere eseguita obbligatoriamente **entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda unica, anche tardiva**. Per coloro che risultano già iscritti in precedenti anni, l'iscrizione rimane valida salvo che non sia venuta meno. Per i nuovi allevatori non ancora iscritti a *Classyfarm* viene introdotta una ulteriore semplificazione in base alla quale si potrà eseguire la registrazione direttamente nel rispettivo fascicolo aziendale.

Inoltre, ad integrazione di quanto previsto dal paragrafo 2.2.1 della citata circolare Agea prot. n. 2664 del 12 gennaio 2024, la dichiarazione integrativa dei capi relativa alla campagna 2024, per la sola specie bovina, deve altresì riportare, tra le informazioni minime, anche il numero identificativo degli specifici capi che costituiscono il gruppo di animali utilizzati per l'esecuzione del pascolamento, rilevante per il rispetto del disciplinare allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602 ai fini del pagamento del livello 2, dell'eco-schema 1.

10.2 Sostegno accoppiato al reddito - modificazioni e integrazioni alle circolari Agea prot. n. 26882 del 12 aprile 2023, prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023 e prot. n. 95978 del 20 dicembre 2023

10.2.1 Utilizzo di sementi certificate

Come noto, a partire dalla campagna 2024, in attuazione di quanto previsto dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087, per gli interventi del sostegno accoppiato a superficie di seguito riportati si rende necessario acquisire la documentazione comprovante la semina con seme certificato delle seguenti specie:

- frumento duro;
- girasole e colza;
- riso;
- barbabietola da zucchero;
- pomodoro da trasformazione;
- soia.

Con DM 27 settembre 2023 n. 525680 sono stati definiti i quantitativi minimi di seme che devono essere impiegati dagli agricoltori per ricevere il sostegno. Con successivi decreti direttoriali del 27 dicembre 2023 n. 70374 e del 29 gennaio n. 43024 sono state apportate ulteriori modifiche ai quantitativi minimi di seme. I quantitativi di seme allo stato vigenti sono riportati nella tabella sottostante:

| Specie | Kg di seme/ettaro di superficie |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Frumento duro | 180 |
| Girasole | 3 (corrispondente a 55.000 semi per ettaro) |
| Colza | 2 (corrispondente a 450.000 semi per ettaro) |
| Riso ibridi | 30 |
| Riso Hp | 40 |
| Riso Provisia | 100 |
| Riso Var. "Yume" | 120 |
| Riso tutte le varietà diverse dalle precedenti | 160 |
| Barbabetola da zucchero seme nudo | 1,6 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro) |
| Barbabetola da zucchero seme confettato | 4 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro) |
| Soia primo raccolto | 70 |
| Soia secondo raccolto | 100 |
| Pomodoro da trasformazione | n. piantine /ettaro di superficie: 25.000 |
| Canapa | 25 |

Si ricorda che il quantitativo minimo di seme per la canapa rileva ai fini dell'ammissibilità delle superfici al sostegno di base al reddito (titoli PAC), fermo restando il divieto di destinazione delle superfici coltivate a canapa da infiorescenza. Per la canapa è sempre necessario acquisire i cartellini varietali.

Per quanto riguarda frumento duro, girasole, colza, riso, barbabietola da zucchero e soia, la prova dell'utilizzo di seme certificato è assolta dalla presenza, nei documenti fiscali, delle seguenti informazioni minime:

- specie;
- varietà;

- n° di partita (comprensivo del lotto);
- categoria;
- quantità, avendo cura di evidenziare in chiaro l'unità di misura con cui viene indicata la quantità.

I sopracitati documenti devono essere allegati alla domanda e solamente in assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto o ddt di trasporto) vi è l'obbligo di allegare i cartellini varietali. Se la documentazione non è disponibile entro la data di scadenza, anche tardiva, della domanda in ragione delle tempistiche di semina della coltura, la stessa deve essere resa disponibile in fase istruttoria, secondo le modalità definite dall'Organismo pagatore competente, **entro il 30 settembre dell'anno di domanda**, ai fini di permettere agli agricoltori di beneficiare degli anticipi PAC.

Esclusivamente nel caso di colture istituite per la produzione di sementi (moltiplicazione), in alternativa ai documenti sopra riportati o ai cartellini ufficiali è ammessa la dichiarazione di ritiro cartellini rilasciata dal CREA-DC.

Si precisa che la documentazione fiscale non deve essere antecedente al mese di settembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto e qualora i predetti documenti fiscali siano intestati ad un soggetto diverso dal richiedente all'aiuto, è necessario che quest'ultimo, secondo le modalità definite dall'Organismo Pagatore, indichi chiaramente il CUAA (codice fiscale) del soggetto che ha acquistato il prodotto, nonché la motivazione per la quale la documentazione non risulti intestata al beneficiario. A titolo esemplificativo tale casistica si verifica in presenza di successione *mortis causa* o cambio di denominazioni/trasformazioni societarie.

Con specifico riferimento al sostegno accoppiato al pomodoro da trasformazione, si precisa che per "*materiale di propagazione certificato*" si intende materiale con tracciabilità documentata secondo la vigente normativa.

Inoltre, si rappresenta che il MASAF, con nota del 23 febbraio 2024 n. 15735, ha comunicato che in ragione di talune criticità che stanno minacciando il comparto del pomodoro da industria e che rischiano di compromettere in maniera significativa la campagna di semina 2024 a causa dell'impossibilità di importare semente certificata, per le semine 2024 gli agricoltori possono utilizzare sia materiale di propagazione proveniente da sementi di categoria standard sia sementi coperte da Autorizzazione Provvisoria alla Vendita (APV) per il secondo anno consecutivo delle

prove ufficiali di iscrizione al registro nazionale delle varietà vegetali. **Sono pertanto da ritenersi ammissibili al sostegno accoppiato anche le superfici investite con materiale di propagazione derivante da sementi della categoria standard o in autorizzazione provvisoria alla vendita (APV) al secondo anno consecutivo.**

Si precisa, di seguito, la documentazione che deve essere resa disponibile a seconda che le piantine siano autoprodotte o prodotte dai vivaisti, **con la precisazione che spetta al soggetto che vende il seme di categoria APV rilasciare apposita dichiarazione che attesti di essere al secondo anno consecutivo di autorizzazione provvisoria e di aver pertanto superato almeno una delle prove per l'iscrizione a catalogo.**

Documenti di tracciabilità necessari per le verifiche:

• **Sementi**

Sui documenti commerciali (fatture/ddt) devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- ragione sociale e numero di registrazione nel Registro Unico degli Operatori Professionali (RUOP) di cui al reg UE 2016/203 da parte della ditta sementiera fornitrice;
- numero di partita comprensiva del lotto del seme;
- nome botanico;
- denominazione della varietà;
- categoria;
- quantità.

Nel caso in cui la categoria sia l'APV, sui documenti fiscali o con nota a parte deve essere rilasciata dichiarazione dalla ditta sementiera **che attesti di essere al secondo anno consecutivo di autorizzazione provvisoria e di aver pertanto superato almeno una delle prove per l'iscrizione a catalogo.**

La semente di pomodoro deve essere accompagnata da un passaporto delle piante rilasciato dal fornitore, apposto sull'unità di vendita (imballaggio, contenitore), ai sensi dell'art. 88 del Reg. (UE) n. 2016/2031.

• **Piantine (dal vivaista all'agricoltore)**

Sui documenti commerciali (fatture/ddt emessi dal vivaista) devono essere riportate almeno le seguenti informazioni (D.lgs. 2 febbraio 2021 n. 18, all. IV):

- numero di registrazione RUOP del vivaista fornitore;

- numero di serie del documento;
- data del documento;
- numero di partita comprensiva del lotto del seme;
- nome botanico;
- denominazione della varietà;
- categoria;
- quantità.

Nel caso in cui la categoria sia l'APV, sui documenti fiscali o con nota a parte deve essere rilasciata dichiarazione dalla ditta sementiera **che attesti di essere al secondo anno consecutivo di autorizzazione provvisoria e di aver pertanto superato almeno una delle prove per l'iscrizione a catalogo.**

Le piantine di pomodoro devono essere accompagnate da un passaporto delle piante, rilasciato dal fornitore, apposto sull'unità di vendita (imballaggio, contenitore) ai sensi dell'art. 88 del Reg. (UE) n. 2016/2031.

Si precisa, infine, che l'azienda che autoproduce piantine **NON** deve essere registrata nel RUOP come il vivaista. Essa deve adempiere alle norme previste dalla normativa fitosanitaria regionale in merito alle eventuali comunicazioni da presentare ai Servizi fitosanitari regionali (SFR) se si superano eventuali limiti di autoproduzione. Le piantine prodotte devono però provenire esclusivamente da seme acquistato debitamente giustificato come da punto precedente.

10.2.2 Intervento per girasole e colza

Si rammenta che l'art. 27 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come integrato dall'art. 9 del DM 30 marzo 2023 n. 185145, stabilisce che l'agricoltore deve allegare alla domanda unica i contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio.

Pertanto, ad integrazione/modificazione di quanto previsto dal paragrafo 5.2 della citata circolare prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023, per la campagna 2024 è necessario acquisire in fase di presentazione della domanda le seguenti informazioni minime obbligatorie:

- codice fiscale dell'industria di trasformazione, sementiera, mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio, o del soggetto intermediario (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta);
- denominazione dell'industria di trasformazione, sementiera, mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio, o del soggetto intermediario (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta);
- tipologia coltura;
- data inizio impegno di coltivazione/contratto (si tratta o del contratto diretto tra agricoltore e industria o dell'impegno di coltivazione tra agricoltore e intermediario, in assenza della data di inizio è possibile fare riferimento alla data di sottoscrizione);
- data fine impegno di coltivazione/contratto, se presente (si tratta o del contratto diretto tra agricoltore e industria o dell'impegno di coltivazione tra agricoltore e intermediario).

Si ribadisce che salvo quanto sopra specificato, continuano a trovare applicazione le circolari Agea prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023 e prot. n. 95978 del 20 dicembre 2023.

10.2.3 Intervento per pomodoro da trasformazione

Con riferimento all'attività di deposito nel SIAN degli impegni di coltivazione tra agricoltore e organizzazione di produttori e dei contratti di fornitura tra quest'ultima e un'industria di trasformazione del pomodoro, rimane in vigore la disciplina prevista per la campagna 2023.

Pertanto, a parziale modifica ed integrazione di quanto previsto dal paragrafo 5.4 della circolare Agea prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023, **anche per la campagna 2024 e successive** l'organizzazione di produttori provvede al caricamento nel SIAN, mediante le funzionalità già in uso, dei dati relativi sia all'impegno di coltivazione che al contratto di fornitura con l'industria.

Tale adempimento deve essere eseguito entro il 30 settembre di ciascun anno, al fine di consentire l'erogazione degli anticipi PAC in favore degli agricoltori interessati.

Si ribadisce che salvo quanto sopra specificato, continua a trovare applicazione la circolare Agea prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023.

10.3 Errata corrige circolare sostegno accoppiato zootecnico

Con la presente circolare si procede all'errata corrige di quanto previsto in materia di sostegno accoppiato zootecnico, in particolare

- a) paragrafo 7.4 della circolare Agea prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023: con riferimento al periodo *“Gli Organismi pagatori, in fase di istruttoria delle domande, provvedono ad incrociare per ciascuna azienda il dato dei capi macellati certificati comunicati dagli Organismi di controllo con il dato dei capi macellati per partita presenti in BDN. In caso di discordanza tra i dati, il pagamento è eseguito utilizzando il minore tra i due dati”*, le parole *“per partita”* sono sostituite da *“registrati e identificati singolarmente”*, in coerenza con quanto previsto dall'art. 25 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
- b) paragrafo 6.2, lett. a), dell'allegato tecnico alla circolare Agea prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023: con riferimento al periodo *“Per i capi ovini non destinati a essere inviati al macello prima dei 12 mesi di età ... omissis”* la parola **“non”** è soppressa.
- c) paragrafo 3 della circolare Agea prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023: il periodo *“Si precisa, inoltre, che per tutti gli interventi zootecnici per i quali viene richiesta l'adesione a ClassyFarm è necessario che l'agricoltore provveda alla registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre dell'anno di domanda”* è soppresso e sostituito dal seguente: *“Si precisa, inoltre, che per tutti gli interventi zootecnici per i quali viene richiesta l'adesione a ClassyFarm è necessario che l'agricoltore provveda alla registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda unica, anche tardiva”*. Ciò in analogia a quanto previsto anche per l'eco-schema 1.

10.4. Trasferimento titoli PAC – modificazioni e integrazioni alla circolare Agea prot. n. 26880 del 12 aprile 2023

L'art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che i titoli ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione, salvo eccezioni specifiche.

In attuazione di quanto sopra, il paragrafo 2.1 della circolare Agea prot. n. 26880 del 12 aprile 2023 stabilisce che qualora l'agricoltore che detenga titoli sulla base di una cessione temporanea abbia

ottenuto l'incremento del valore dei predetti titoli mediante accesso alla riserva nazionale e la cessione scada prima del decorso dei tre anni di divieto di trasferimento, i titoli detenuti a titolo temporaneo tornano in capo al proprietario privi dell'incremento dalla riserva nazionale.

Al riguardo si precisa che qualora le parti del contratto scaduto rinnovino il precedente contratto, il soggetto cessionario può mantenere l'incremento del valore dei titoli precedentemente ottenuto se vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- tra la data di scadenza del precedente contratto e la data di decorrenza del nuovo contratto **NON** trascorrono più di 30 giorni solari;
- le parti del contratto, la fattispecie di trasferimento ed i titoli trasferiti sono gli stessi del precedente contratto, trattandosi di mero rinnovo.

Tuttavia, per i soli contratti già scaduti dopo la chiusura della scorsa campagna trasferimenti 2023 e che le parti intendono rinnovare con efficacia dalla campagna 2024, il termine di 30 giorni sopra indicato decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Si comunica, inoltre, l'avvenuta apertura del sistema dei trasferimenti 2024 in ambito SIAN.

10.4.1 Fattispecie 2.6 di trasferimento titoli - contratto di compartecipazione

In ragione di quanto previsto al precedente paragrafo 8 della presente circolare, a partire dalla campagna 2024 la fattispecie di trasferimento titoli 2.6 *Contratto di compartecipazione stagionale* è abrogata.

Di conseguenza, anche la disciplina relativa alla documentazione giustificativa riportata negli allegati alla circolare Agea prot. n. 26880 del 12 aprile 2023 riferita alla fattispecie in esame non è più valida a decorrere dalla campagna 2024.

11. Domanda di aiuto unificata afferente alla gestione del rischio

Ai fini della semplificazione del procedimento amministrativo come già delineata dal DM 12/01/2015 n. 162, la domanda di aiuto unificata di Agea Organismo Pagatore può contenere anche le misure/interventi afferenti alla Gestione del Rischio, per le superfici e gli animali, ed è generata in modalità precompilata sulla base delle informazioni validate e certificate del PCG (piano di coltivazione grafico) e/o della Banca dati nazionale zootecnica (BDN). In tale ambito, nel fascicolo

aziendale vengono rappresentate le quantità assicurabili e/o proteggibili richiedibili a premio con la domanda unificata in relazione ai seguenti interventi della gestione del rischio in agricoltura:

1. SRF-01, SRF-02 e SRF-03 previsti dal PSP 2023 per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 76 del Regolamento (UE) 2115/2021;
2. le misure assicurative nazionali (Smaltimento Carcasse – Strutture aziendali – Sperimentali) di cui al decreto legislativo n. 102/2004.

La domanda unificata si basa sul **Piano di gestione individuale del rischio** elaborato nell'ambito del Sistema Integrato Gestione del Rischio (SIGR) in ragione delle attività agricole verificate nel Fascicolo aziendale dell'agricoltore che **individua la potenziale massima copertura del rischio** assicurabile. Il predetto Piano, altresì, costituisce il presupposto fondamentale per la stipula delle polizze assicurative di tipo agevolato nonché strumento per la partecipazione alle coperture mutualistiche attraverso l'adesione a soggetti gestori di fondi di mutualità riconosciuti dal Masaf.

IL DIRETTORE
(Salvatore Carfi)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005